



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PROVINCIA DI VARESE

Via E. De Amicis, 7 - cap. 21011

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

A decorrere dal precedente esercizio finanziario 2016 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

Come già nel bilancio 2016/2018, trovano allocazione poste di bilancio nuove, che rappresentano le unità contabili sorte a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili.

L'applicazione dei nuovi principi gestionali, ed in particolare del nuovo principio della “competenza potenziata” determina necessariamente una rivisitazione nel merito dei singoli stanziamenti, al fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa ed a seguito della contabilizzazione di tutti i crediti, anche quelli di dubbia e difficile esazione, per l'intero importo, abbandonando il criterio di accertamento per cassa.

La presente nota tecnica ha la finalità di descrivere gli elementi maggiormente significativi dello schema del bilancio di previsione 2018 – 2020 ed esprime valutazioni tecniche finalizzate alla verifica dei vari criteri applicati in sede di programmazione.

Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione, si ritiene necessario illustrare i seguenti contenuti:

COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 28/12/2011, ha effettuato anche per le entrate di dubbia e difficile esazione stanziamenti per l'intero importo del credito anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tale tipologia di crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine, nel bilancio di previsione, è stata stanziata un apposita posta contabile denominata “Fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità: le percentuali minime di accantonamento precedentemente stabilite (2015, almeno 36%; 2016, almeno 55%; 2017, almeno 70%; 2018, almeno 85%; 2019, 100%) sono state modificate dalla Legge di bilancio 2018 ed ammontano ad almeno il 75% per l'annualità 2018, almeno l'85% per l'annualità 2019 e almeno il 95% per l'annualità 2020.

Per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'Ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a saluzione le poste relative a:

- Trasferimenti da altre P.A.;
- Entrate assistite da fidejussione;

- Entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di tale importo.

Nella sostanza si costituisce uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Si riporta, di seguito, il prospetto di costituzione del fondo per il triennio 2018 – 2020 (All. 1).

FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi della L. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014 – art. 1 c. 550 e ss., nel caso in cui le Società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Alla data odierna, non è pervenuta all'Ente alcuna notizia che vi siano società partecipate che riscontrino possibili situazioni di disavanzo.
Pertanto, tale fondo non è stato istituito.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente, già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello di cui è stata accertata l'entrata.

Nella redazione del Bilancio 2018 – 2020, il F.P.V. non è stato quantificato, in quanto alla data di redazione del presente documento non è ancora concluso l'iter di riaccertamento ordinario dei residui; è presente nel triennio 2018/2020 una posta proveniente dal riaccertamento ordinario 2016 pari ad €. 11.200,00.

La situazione sopra descritta pertanto non è statica e subirà degli aggiornamenti nel corso dell'esercizio e degli esercizi successivi sicuramente a seguito della sopracitata operazione di riaccertamento ordinario dei residui e qualora, ad esempio, il crono programma degli investimenti subisca dei cambiamenti (es. anticipazione o differimento della spesa): le eventuali modifiche saranno recepite e formalizzate con variazioni di bilancio.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nel Bilancio di Previsione 2018 non è stata prevista l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione presunto.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
R. Ferrari

Casorate Sempione, 3 Febbraio 2018